

IL RETTORE

- VISTO il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31.08.1933, n. 1592;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi del Molise emanato con D.R. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 13;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 - co. 95;
VISTO il decreto M.U.R.S.T. 3 novembre 1999, n. 509, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il decreto M.U.R.S.T. 4 agosto 2000 recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;
VISTO il D.R. n. 704 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo con annessi gli ordinamenti dei Corsi di laurea;
VISTI i DD.RR. nn. 998, 999, 1000, 1001 dell'11 ottobre 2001 con i quali sono stati emanati rispettivamente i Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatore d'impresa, Scienze dei Servizi Giuridici per operatore giudiziario, Scienze dell'Amministrazione e Scienze giuridiche;
VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 9 luglio 2003 relativa all'approvazione, tra l'altro, della modifica all'art. 11 dei Regolamenti didattici dei citati Corsi di studio;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2003;
UDITO il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi del Molise;
RITENUTO, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze Giuridiche;

DECRETA

L'art. 11 dei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatore d'impresa, Scienze dei Servizi Giuridici per operatore giudiziario, Scienze dell'Amministrazione e Scienze giuridiche emanati rispettivamente con i DD.RR. nn. 998, 999, 1000, 1001 dell'11 ottobre 2001 è soppresso e sostituito come di seguito si riporta:

“Art. 11

(Obblighi di frequenza e frequenza parziale di attività formative)

Gli studenti iscritti al corso di laurea con il regime a tempo pieno, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Regolamento Didattico d'Ateneo sono tenuti a frequentare obbligatoriamente le attività formative

per un minimo del 70%. Gli studenti a tempo pieno che nell'anno accademico in cui sono iscritti non hanno acquisito il 50% più 1 dei crediti previsti dal piano di studi per l'anno accademico trascorso sono iscritti come studenti non a tempo pieno. *Le modalità di verifica della frequenza alle attività didattiche, che dovranno essere rese note agli studenti mediante adeguata pubblicità, saranno concordate dai singoli docenti con il Consiglio di Corso di laurea.*

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea con regime non a tempo pieno sono esonerati dalla frequenza obbligatoria tranne che per alcune attività formative (tirocini, seminari e stages) esplicitamente indicate dalla struttura didattica competente.

Per gli studenti non a tempo pieno non esiste vincolo di numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione agli anni successivi; in ogni caso i crediti acquisiti durante un anno accademico vengono dichiarati prescritti e non sono più validi ai fini del conseguimento del titolo di studio trascorsi 5 anni accademici dal loro conseguimento.

Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio della struttura didattica competente per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

Il Consiglio della struttura didattica competente può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di Laurea o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studi individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà presentare un piano di studi riferito solo alle attività formative che intende frequentare e delle quali riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione.

L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studi relativo al completo percorso formativo di 180 crediti, non può dare diritto alla prova finale ed al relativo conseguimento del titolo di studio.

E' facoltà del docente differenziare, in relazione alla qualità di studente a tempo pieno o di studente a tempo definito, i contenuti dei programmi e/o le modalità di accertamento della preparazione degli studenti ai fini del conseguimento dei CFU relativi a ciascun insegnamento, in modo da poter adeguatamente tener conto della diversità del percorso di apprendimento dello studente."

Campobasso, li 27 novembre 2003

IL RETTORE
(Prof. Giovanni CANNATA)